

S.A.T.A.P. - S.p.a.*Tronco A21 Autostrada da Torino-Alessandria-Piacenza*

La S.A.T.A.P. S.p.a., con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, concessionaria dell'ANAS per la costruzione e per l'esercizio dell'autostrada Torino - Alessandria - Piacenza e sue diramazioni, ai sensi dell'art. 54 della Legge 25/06/1865 n. 2359 e s.m.i., **pubblica** qui di seguito per estratto il **decreto prot. n. 1479/08/S.C. emesso dal Prefetto della Provincia di Piacenza** in data 11/02/2008, a conclusione della procedura espropriativa espletata per i lavori di interconnessione diretta a Piacenza tra le autostrade A21 e A1 - Lotto 8/9, sulla base della dichiarazione di pubblica utilità resa dall'ANAS con provvedimento DAT/aac/prot. n. 7773 del 20/02/2003:

“Il Prefetto della Provincia di Piacenza

OMISSIS

DECRETA

A favore della S.A.T.A.P. S.p.a. con sede in Torino - Via Bonzanigo n. 22 - C.F. 00486040017, per l'esecuzione dei lavori, l'espropriazione e le costituzioni delle servitù degli immobili descritti nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente Decreto

(è possibile la consultazione di detto elenco presso gli Uffici della Prefettura di Piacenza e presso la sede legale della S.A.T.A.P.).

Il presente Decreto deve essere notificato ai proprietari nella forma delle citazioni civili ex art. 51 della Legge 25/06/1865 n. 2359, a cura e spese dell'espropriante.

Ai sensi dell'art. 53 della predetta legge l'espropriante provvederà, inoltre, ad eseguire presso l'Agenzia del Territorio e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competenti, tutte le formalità necessarie perché le trascrizioni apparenti dei registri catastali ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni indicati nel presente provvedimento.

Un estratto del presente decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi dell'art. 54 della Legge 25/06/1865 n. 2359 e successive modifiche, così come integrato dall'art. 31 comma 3 della Legge 24/11/2000 n. 340.

I proprietari espropriati e gli altri eventuali aventi diritto all'indennità possono proporre, i primi entro trenta giorni dalla notificazione, i secondi entro trenta giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ricorso avanti alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria.

In mancanza di impugnazione nei termini di legge anzidetti l'indennità rimarrà definitivamente stabilita tanto per i proprietari, che per gli altri aventi diritto.

Ai sensi dell'art. 7 terzo comma della Legge 21/07/2000 n. 205, si informa che avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ai sensi degli artt. 8-15 del decreto presidenziale 1199/71, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

PIACENZA, 11 Febbraio 2008

IL PREFETTO
ARDIA"

Torino, lì 14/02/2008

Il dirigente preposto agli espropri del tronco A21

Arch. Franco Giraudi

